

# FONDI TRUTTURALI EUROPEI





Control paper & Sympathy Estat and a second september 1100.

AUGUN

# MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO Istituto Comprensivo "G.PALLAVICINI"

cod. mecc. RMIC8B0005 - C.F.: 97196770586 Via Don Pasquino Borghi, 165 - 00144 ROMA D.S. 20°

o6/5290720 60/5204507 mik@bopos@istruzione.it/.mik@bopos@pec.istruzione.it

# CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, tra:

L'istituto Comprensivo "G.PALLAVICINI", C.F.971967770586, rappresentato dal Dirigente Scolastico Reggente Prof.ssa Filomena Sannino, nata a Torre del Greco NA il 28/02/1960 C.F. SNNFMN60868L259H e domiciliata per la sua carica a Roma presso l'istituto Comprensivo "G. Pallavicini" di Roma – Codice Fiscale 97196770586— Codice Univoco UFU6A3 (di seguito denominato istituzione Scolastica)

E

il Centro Commerciale "Euroma 2" s.c.a.r.l., , con sede in Roma in Viale dell'Oceano Pacifico 83 – 00144, in persona del suo Presidente e legale rappresentante Sig. Davide Maria Zanchi, di seguito denominato (Sponsor);

#### PREMESSO

- che l'Istituzione Scolastica di cui sopra ha predisposto, nell'ambito del P.T.O.F., la realizzazione dei progetto "Un diario per amico", attività finalizzata ad implementare il senso di appartenenza all'istituzione ed a creare uno strumento di comunicazione aglie ed efficiente tra scuola e famiglia;
- che lo Sponsor ha interesse a patrocinare l'attività di cui sopra al fine di pubblicizzare il proprio nome ed a sostenere attività culturali destinate agli utenti del territorio in cui è situato;
- che all'Istituzione Scolastica sono note le finalità dell'attività svolta dallo Sponsor e che esse non contrastano con le attività educative e culturali svolte dalla stessa e che il Consiglio d'Istituto ha condiviso la finalità di tale iniziativa;
- che tale progetto rientra nell'ambito delle iniziative finalizzate alla piena valorizzazione della funzione della Scuola come centro della promozione culturale, sociale e civile del territorio, alla promozione della crescita di partecipazione, autonomia ed autorganizzazione dei ragazzi,
- che tale contratto si inserisce nei rapporti contrattuali espressamente previsti dall'art. 43 L. 23 dicembre 1997, n. 449;

Contratto Euroma 2 2017/18

966

de è interesse dell'Istituzione Scolastica acconsentire a che l'immagine del Centro "Euroma 2" sia accostato all'iniziativa programmata, non alterandosi in relazione alle modalità concretamente concordate con il ruolo di neutralità ed imparzialità dell'amministrazione scolastica, né sussistendo conflitto di interesse;

# SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### Art.1 Obblighi dell'istituzione Scolastica

L'Istituzione Scolastica si impegna:

- a realizzare nel periodo maggio agosto 2017 per l'anno scolastico 2017/2018 il seguente progetto come previsto nel P.T.O.F.;
- 4 ad Inserire sulla prima copertina del Diario il logo dello Sponsor;
- 4 a cofinanziare il progetto stesso.

## Art.2 Obblight dello Sponsor

Lo Sponsor si impegna a corrispondere all'istituzione Scolastica l'importo di € 4.000,00 (quattromila/00) all'atto della stipulazione del presente contratto per sostenere le spese inserite nella scheda economica del progetto entro 60 giorni dalla stipula del presente accordo che saranno introitati nel bilancio di questa istituzione Scolastica tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato all'istituto IBAN IT 68 H 01030 03221 000001240937;

#### Art.3 Facoltà di recesso

A norma dell'art. 1373 cod. civ. le Parti hanno diritto di recedere dal presente contratto per qualsiasi motivo, con preavviso di almeno 15 giorni.

#### Art. 4 Risoluzione del contratto

L'Istituzione Scolastica ha diritto di risolvere il contratto, in caso di inadempimento delle prestazioni di cui all'art. 2, con preavviso scritto di gg. 10 a mezzo di raccomandata a. r., con conseguente rimozione del nome da tutto il materiale.

#### Art.5 Opzione per il rinnovo

Lo Sponsor ha diritto all'opzione per il rinnovo del contratto per i successivi aa. ss.
E' fatta comunque salva la facoltà dell'Istituzione Scolastica di valutare la convenienza di un eventuale rinnovo, anche in virtù del divieto di rinnovo tacito dei contratti previsto dalla normativa vigente.

## Art. 6 Diritto d'uso dell'immagine

Lo Sponsor non avrà il diritto di utilizzazione per uso pubblicitario e commerciale dell'immagine della scuola, Contratto Euroma 2, 2017/18



ancorché si tratti di immagine collettiva e non individuale doi soggetti della scuola stessa.

L'istituzione Scolastica, a sua volta, non potrà utilizzare, al di fuori di quanto previsto dal presente contratto, in alcun modo e per nessuna ragione, loghi e/o marchi dello Sponsor, senza preventiva autorizzazione scritta dello stesso.

#### Art. 7 Pubblicità

Lo Sponsor avrà il diritto, nel territorio nazionale, per la durata del contratto, di svolgere ogni attività pubblicitaria e promozionale che ritenga opportuna relativamente alla propria sponsorizzazione del progetto e potrà pubblicizzare il fatto di essere impegnato nella sponsorizzazione a patto però di non divulgare in pubblicità l'importo degli oneri finanziari sostenuti per la sponsorizzazione stessa.

E' ben inteso che tali attività pubblicitarie, in nessun caso, possono essere in contrasto con le attività educative, formative e culturali svolte dall'istituzione Scolastica o con quanto deliberato in merito dal Consiglio d'Istituto.

#### Art.8 Limiti di responsabilità

La stipula del presente contratto è tassativamente limitata alla sponsorizzazione dell'attività suindicata ed esclude in modo totale qualsiasi altro rapporto di società, associazione, cointeressenza, corresponsabilità, fra istituzione Scolastica e Sponsor, di modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni dell'altro.

#### Art.9 Esclusiva

Lo Sponsor avrà il diritto esclusivo di promuovere l'attività e l'Istituzione Scolastica non potrà, né direttamente né indirettamente, neppur parzialmente, anche senza scopo di lucro, attribuire tale diritto ad altro soggetto.

# Art. 10 Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere il foro competente è quello di Roma.

#### Art.11 Spese ed oneri fiscali

Sono a carico dello Sponsor tutte le spese eventuali di stipulazione del contratto, nonché tutti gli oneri fiscali da versare in ottemperanza alla normativa vigente.
Il contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso.

Roma, 20112 2017 Prot. n. 6596/VI.3.2 Contratto n. 378

Per l'Istituzione Scolastica

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE

il legale Kappresentante

Per Centro Commerciale "Euroma 2 S.c.a.r.l."

Contratto Euroma 2.2017/18

Er: